

AGEA 2018 63212 DEL  
30 LUGLIO 2018

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**  
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**  
Via Angelo Bardoni 78  
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**  
Via Carlo Alberto 30  
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

**OGGETTO: NOTA TECNICA PER LA RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE DI RICOGNIZIONE PREVENTIVA  
– CALCOLO TITOLI PAC 2015 -2020**

Si fa seguito alla circolare AGEA prot. n. 9279 del 7 febbraio 2018 concernente la conclusione delle attività di ricalcolo puntuale dei titoli di singole posizioni, relative alla campagna 2015, con particolare riferimento alle anomalie tutt'ora presenti concernenti le movimentazioni registrate nella fase di ricognizione preventiva.

A tal fine, si riportano di seguito le procedure che gli interessati devono porre in essere per la correzione, ove possibile, delle movimentazioni presenti a sistema.

## **1. CASISTICHE**

### **Casistica 1. Anomalia concernente la movimentazione di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013**

**Anomalia:** l'agricoltore (cedente), oltre ad avere eseguito la movimentazione di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013 (trasferimento del diritto a ricevere titoli), ha altresì effettuato una movimentazione ai sensi degli artt. 20/21 del Reg. (UE) n. 639/2014 (trasferimento titoli) con il medesimo cessionario. In questi casi è possibile chiedere l'annullamento della movimentazione di cui all'art. 24, paragrafo 8. **Tuttavia, occorre fare attenzione: se l'agricoltore cessionario non è avente diritto e ha un proprio pagato 2014, è necessario mantenere la movimentazione di cui all'art. 24, paragrafo 8, altrimenti il soggetto perderà i titoli basati sul proprio valore 2014 e manterrà solo quelli ottenuti con la movimentazione di cui alle clausole artt. 20/21.**

**Azione da eseguire:** Gli Organismi pagatori, sulla base delle istruttorie eseguite da loro stessi o dai CAA, restituiscono il file allegato alla presente nota nel solo formato elettronico, secondo le modalità di seguito indicate, con l'aggiunta dell'informazione della necessità o meno di annullare la movimentazione di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013 per ciascun CUA (colonna da valorizzare con SI o NO. **In assenza di indicazione o di trasmissione di valori diversi da quelli richiesti, non sarà eseguita alcuna modifica nel Registro titoli.**)

**Casistica 2. Modifica della percentuale di trasferimento della superficie aziendale (art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013)**

**Anomalia:** in fase di registrazione della movimentazione in questione è stata inserita a sistema una percentuale di trasferimento errata che può determinare il sorgere di anomalie.

**Azione da eseguire:** Gli Organismi pagatori, sulla base delle istruttorie eseguite da loro stessi o dai CAA, restituiscono il file allegato alla presente nota nel solo formato elettronico, secondo le modalità di seguito indicate, con l'aggiunta della percentuale di trasferimento corretta per ciascun CUAA per il quale è necessaria la modifica (colonna da valorizzare con la percentuale corretta. In assenza di indicazione non sarà eseguita alcuna modifica nel Registro titoli).

Il Registro titoli verifica l'eventuale presenza di più movimentazioni eseguite dal soggetto per il quale si chiede la modifica della percentuale per controllare che il nuovo dato non determini un "supero" di oltre il 100% del diritto ceduto. Qualora si verificasse detta circostanza, non sarà possibile recepire nel Registro titoli il nuovo dato inviato.

Le casistiche 1 e 2 sono gestite con un unico file.

**Casistica 3. Anomalia concernente il mancato riscontro di una superficie ammissibile di almeno 5.000 mq (fattispecie art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e successione anticipata)**

**Anomalia:** non è riscontrata, ad una prima verifica, la presenza di una superficie ammissibile minima di 5.000 mq richiesta per le fattispecie in questione.

**Azione da eseguire:** Gli Organismi pagatori, sulla base delle istruttorie eseguite da loro stessi o dai CAA, restituiscono il file allegato alla presente nota nel solo formato elettronico, secondo le modalità di seguito indicate, con l'aggiunta dell'informazione della presenza di almeno 5.000 mq di superficie ammissibile nella movimentazione eseguita tra cedente e cessionario, per ciascun CUAA (colonna da valorizzare con SI o NO. In assenza di indicazione il Registro titoli procederà all'annullamento definitivo della movimentazione che, pertanto, non produrrà effetti).

**Casistica 4. Modifica della fattispecie "cambio di denominazione"**

**Anomalia:** sono state caricate a sistema delle movimentazioni di ricognizione preventiva con la fattispecie "cambio di denominazione" che non possono produrre effetti, perché cedente e

cessionario sono due persone fisiche. In tal caso non è giuridicamente possibile eseguire un cambio di denominazione.

**Azione da eseguire:** verificare la possibilità di convertire la fattispecie in questione in quella di successione anticipata o movimentazione di cui all'art. 24, paragrafo 8 del Reg. (UE) n. 1307/2013, ricorrendo i presupposti dell'una o dell'altra. **Gli Organismi pagatori, a seguito di istruttoria puntuale**, verificano che sussistono i requisiti della fattispecie nella quale può essere convertita la movimentazione "cambio di denominazione". Si precisa che, in caso di successione anticipata, dall'atto scritto deve risultare il rapporto di coniugio o parentela richiesto per la successione legittima. In assenza è necessario che l'interessato produca una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il rapporto di coniugio/parentela tra cedente e cessionario.

Successivamente, gli Organismi pagatori, sulla base delle istruttorie eseguite, restituiscono il file allegato alla presente nota nel solo formato elettronico, secondo le modalità di seguito indicate, con l'aggiunta della fattispecie nella quale convertire quella errata di "cambio di denominazione" (valorizzare con una X la colonna relativa alla fattispecie corretta. In assenza di indicazione il Registro titoli procederà all'annullamento definitivo della movimentazione che, pertanto, non produrrà effetti).

#### **Casistica 5. Rilascio delle movimentazioni caricate a sistema e non completate**

**Anomalia:** sono state caricate a sistema delle movimentazioni complete di tutti gli elementi richiesti che, tuttavia, non sono state rilasciate e, quindi, sono rimaste improduttive di effetti.

**Azione da eseguire:** Gli Organismi pagatori, sulla base delle istruttorie eseguite da loro stessi o dai CAA, restituiscono il file allegato alla presente nota nel solo formato elettronico, secondo le modalità di seguito indicate, con l'autorizzazione, per ciascun CUA, a rilasciare d'ufficio le istruttorie caricate che non necessitano di ulteriore attività se non quella del rilascio (colonna da valorizzare con SI o NO. In assenza di indicazione non sarà eseguita alcuna modifica nel Registro titoli).

## **2. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE DEI FILE PER LE CASISTICHE DA 1 A 5**

Tutti i file concernenti le casistiche da 1 a 5 sopra descritte devono essere restituiti **esclusivamente dagli Organismi pagatori** agli indirizzi di posta elettronica [dir.procedure@agea.gov.it](mailto:dir.procedure@agea.gov.it)



[c.patti@agea.gov.it](mailto:c.patti@agea.gov.it)

[g.varosi@agea.gov.it](mailto:g.varosi@agea.gov.it)

[a.giacomini@agea.gov.it](mailto:a.giacomini@agea.gov.it)

e

[ricognizione.preventiva@greenaus.it](mailto:ricognizione.preventiva@greenaus.it) entro il 28 settembre 2018.

**Si precisa che i file da restituire, debitamente compilati, sono esclusivamente quelli forniti con la presente nota senza l'aggiunta di informazioni, note ecc. diverse da quelle richieste.**

Inoltre, eventuali invii eseguiti da soggetti diversi dagli Organismi pagatori non saranno presi in considerazione.

### 3. ULTERIORI CASISTICHE

#### **Ulteriori posizioni non rientranti nelle casistiche sopra descritte**

Eventuali posizioni non rientranti nelle casistiche sopra descritte possono essere segnalate **esclusivamente dagli Organismi pagatori** agli indirizzi di posta elettronica [dir.procedure@agea.gov.it](mailto:dir.procedure@agea.gov.it) [c.patti@agea.gov.it](mailto:c.patti@agea.gov.it) [g.varosi@agea.gov.it](mailto:g.varosi@agea.gov.it) [a.giacomini@agea.gov.it](mailto:a.giacomini@agea.gov.it) sempre entro la scadenza del 28 settembre 2018, al fine di valutare la possibilità di eseguire la correzione/modifica richiesta. In tal caso l'oggetto della e-mail deve essere il seguente: **“Ricognizione preventiva 2015. Ulteriori casistiche”**.

La presente circolare vale a tutti gli effetti quale provvedimento di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi caricati nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nella fase di ricognizione preventiva 2015. Pertanto, le posizioni per le quali continueranno a permanere anomalie successivamente alla conclusione delle attività di correttiva devono intendersi definitivamente improduttive di effetti, fatta salva la gestione di contenziosi amministrativi/giudiziari.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini